

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4687

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGGI e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2000

—————

**Disciplina dei prelievi e delle analisi di qualità
delle acque di balneazione**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La rilevazione dei dati che confluiscono nel rapporto annuale di sintesi sullo stato delle acque di balneazione, ad opera del sistema informativo sanitario, si vale delle regioni, degli ex presidi multizonali di prevenzione ed in generale delle aziende sanitarie locali per monitorare la qualità delle acque: eppure ai relativi campionamenti si dà assai minore pubblicità, a livello nazionale ed internazionale, di prelievi - di non certificata attendibilità effettuati da associazioni di privati senza il rispetto dei criteri di professionalità e neppure delle norme tecniche di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

Si propone anzitutto di dare maggiore stabilità al fondamento normativo delle attività pubbliche di monitoraggio della qualità delle acque di balneazione, ancorandole alla già esistente disciplina ambientale. Le regioni dovranno perciò contemplare, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, accordi di programma per garantire il flusso delle informazioni raccolte sulla balneabilità e la loro compatibilità con il sistema informativo nazionale dell'ambiente; tali accordi definiranno le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni; oltre a coinvolgere l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le province, le autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati.

Tali accordi potranno essere stipulati anche con gli istituti o laboratori di biologia marina e dovranno riguardare in particolare: esami microbiologici e chimici su campioni di acqua dolce e marina, molluschi ed altri prodotti ittici refrigerati, congelati e surge-

lati; analisi quali-quantitativa del *fitoplankton* su campioni di acqua di mare; analisi delle comunità di macroinvertebrati delle acque dolci (potrebbe essere fatto secondo il metodo I.B.E. - Indice Biotico Esteso - per la valutazione della qualità delle acque dolci); consulenza sulla valutazione della qualità degli ecosistemi marini e di acqua dolce; esame dello stato della biodiversità marina; impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino; cicli biologici di organismi marini; stato degli ambienti costieri emersi; effetti ambientali delle barriere sommerse comportamento dei manufatti artificiali posti a difesa delle condotte sottomarine.

Per quanto riguarda le attività di rilevamento dei privati, invece di accreditare - anche al pubblico turistico internazionale - dati privi di riferimenti uniformi, puntuali ed univoci (neppure in termini di distanza dalla costa), occorre garantire i requisiti minimi di affidabilità delle rilevazioni: ne dovrebbe scaturire un riferimento grafico perfettamente sovrapponibile tra i diversi tratti di costa, in modo da rendere comparabili le analisi compiute e sventare rischi di manipolazione o malafede nel prelevamento dei campioni; a tal fine non si può non far capo a strutture pubbliche, cui deve competere la funzione di vigilare sulla correttezza delle rilevazioni e delle analisi. Pertanto, chiunque intenda effettuare prelievi dai corpi idrici allo scopo di divulgarne le risultanze in termini di balneabilità sarà tenuto al rispetto dei criteri posti dall'allegato 2 al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e, per questo motivo, dovrà preliminarmente darne notizia alla capitaneria di porto avente competenza sul tratto di costa interessato.

Se resta nella libertà di ogni privato – singolo o associato – la decisione di svolgere rilevazioni a sue spese dove crede, deve restare nella possibilità delle pubbliche autorità la verifica anche d'ufficio delle prove comparative effettuate; in particolare i laboratori di analisi privati avranno l'obbligo di comunicare all'Istituto per la ricerca applicata al mare (ICRAM) le prove effettuate sui campioni d'acqua prelevati, e l'Istituto potrà verificare il possesso da parte loro di mezzi adeguati per lo svolgimento delle prove. È attribuito all'ICRAM anche il potere di effettuare una controprova qualora il risultato delle analisi non la soddisfi pienamente. Esperite le prove, l'ICRAM può emanare un provvedimento di inibizione della pubblica propalazione dei dati – se questa non è stata ancora diffusa attraverso i *mass media* – o, in caso contrario, per la sua continuazione. Contro la decisione dell'ICRAM è ammesso il ricorso davanti al giudice amministrativo.

Occorre ricordare, infine, che il divieto di atti di concorrenza sleale realizzata con mezzi contrari ai principi di correttezza professionale e idonei a danneggiare un'impresa concorrente discende dall'articolo 2598 del codice civile: il nostro ordinamento vede perciò con sfavore l'utilizzazione della propaganda che diffonde notizie o apprezzamenti sulla qualità dei prodotti di un concorrente, atti a determinare il discredito (cosiddetta «concorrenza sleale per denigrazione»), specie quando diretta a sfruttare la notorietà

e i meriti altrui per denigrare quelli del concorrente. Il regime codicistico ignora forme di denigrazione esterne ai concorrenti commerciali; esse si svolgono spesso dietro l'usbergo di iniziative private di «monitoraggio» della situazione ambientale, condotte con dubbia correttezza professionale quando non addirittura con insufficiente buona fede. Per questo si propone che il codice sia integrato sanzionando atti denigratori realizzati in modo contrario ai principi di correttezza professionale e idonei a danneggiare l'attività economica di alcune aziende turistiche a favore di altre.

Non deve continuare, in particolare, il lassismo con cui si affronta la delicatissima questione della qualità delle acque di balneazione. In tale situazione, infatti, potrebbero allignare interessi economici – e non solo – che si avvalgono di indagini e rilevamenti condotti, forse, ad arte per mettere in cattiva luce alcuni tratti di costa a vantaggio di altri: non altrimenti si può spiegare l'effettuazione di prelievi ad opera di associazioni ambientaliste, che redigono rapporti ad ampia pubblicità su prelievi effettuati in ore non certificate della giornata, quando è ben presente a chiunque il diverso esito di campionature condotte all'alba rispetto a quelle di mezza giornata.

In conclusione, su questo delicatissimo versante l'obiettivo che si intende raggiungere è la trasparenza e l'imparzialità delle indagini, dei rilevamenti e delle analisi da qualunque versante promossi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività pubbliche di rilevamento)

1. Le regioni, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, possono stipulare accordi di programma con gli istituti o laboratori di biologia marina allo scopo di svolgere:

a) esami microbiologici e chimici su campioni di acqua dolce e marina, molluschi ed altri prodotti ittici refrigerati, congelati e surgelati;

b) analisi quali-quantitativa del *fito-plancton* su campioni di acqua di mare;

c) analisi delle comunità di macroinvertebrati delle acque dolci;

d) consulenza sulla valutazione della qualità degli ecosistemi marini e di acqua dolce;

e) l'esame dello stato della biodiversità marina;

f) l'analisi dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino;

g) l'analisi dei cicli biologici di organismi marini;

h) l'analisi dello stato degli ambienti costieri emersi;

i) l'analisi degli effetti ambientali delle barriere sommerse ed il comportamento dei manufatti artificiali posti a difesa delle condotte sottomarine.

Art. 2.

(Attività private di rilevamento)

1. Chiunque effettui prelievi dai corpi idrici allo scopo di divulgarne le risultanze

in termini di balneabilità è tenuto al rispetto delle norme tecniche poste dall'allegato 2 al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

2. I soggetti di cui al comma 1, prima di intraprendere l'attività di prelievo, ne danno notizia alla capitaneria di porto avente competenza sul tratto di costa interessato.

3. I laboratori di analisi privati che trattano i dati acquisiti con le attività di prelievo di cui al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare all'Istituto per la ricerca applicata al mare (ICRAM) gli esiti delle prove effettuate sui campioni d'acqua prelevati. All'ICRAM è attribuita la sorveglianza sulle attività di laboratorio di cui al presente comma nei seguenti termini:

a) possibilità di verificare il possesso, da parte dei suddetti laboratori, di mezzi adeguati per lo svolgimento delle prove;

b) il potere di effettuare una controprova qualora il risultato delle analisi non appaia pienamente soddisfacente, secondo i criteri di corretto svolgimento professionale.

4. Esperita la controprova di cui al comma 3, lettera b), se essa dà esito palesemente difforme da quello dichiarato dal laboratorio privato d'analisi, l'ICRAM può emanare un provvedimento di inibizione della pubblica propalazione dei dati ovvero, se questa è già avvenuta, per la sua continuazione. Contro la decisione dell'ICRAM è ammesso il ricorso davanti al giudice amministrativo.

Art. 3.

(Concorrenza sleale)

1. All'articolo 2598, primo comma, numero 3), sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero l'attività economica di aziende turistiche».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

